

8.2.4.3.3. 4.1.C – Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole ubicate nella « zona infetta » relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa in particolare di quelle e da essa colpite, attivando una specifica operazione allo scopo.

Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A.

L'operazione risponde direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA-5B, FA-5C e FA-5D.

L'operazione soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9, 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle

aziende agricole;

- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;

- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e s.m.i.;
- Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia – D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie Pauca ceppo Ca DIRO di Xylella fastidiosa;
- L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia".

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari gli olivicoltori/agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Nello specifico sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda attraverso:
 - a. l'aumento della produttività;

- b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
 - c. la riduzione del consumo energetico;
 - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
 - e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
 4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
 5. impianti di colture arboree nel rispetto della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e della normativa fitosanitaria dell'Unione, nazionale e regionale;
 6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
 7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
 8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
 9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
 10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta ;
 11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

- Acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- Acquisto di animali;
- Acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- Acquisto di dotazioni usate;
- Realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto dei relativi arredi;
- Acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- Realizzazione di coperture con l'utilizzo di materie plastiche;
- Interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi possieda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- Investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili, in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie *Pauca ceppo CoDIRO* di *Xylella fastidiosa*, così come individuate dalla "Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia" e s.m.i..

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione;
- risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- l’impresa agricola, in considerazione della diffusione nell’area di intervento di imprese olivicole che – pur di ridotta dimensione fisica e finanziaria – presentano vitalità e margini di incremento di competitività e garantiscono occupazione e creazione di ricchezza, deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori alle soglie fissate dalla normativa vigente in materia (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, così come definito all’articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E’ condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell’azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima), di cui almeno 2.000 rivenienti da oliveti da olio. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell’azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell’azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell’azienda agricola.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell’art. 46 del

Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.

3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre alle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2:

a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- Interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di “buono” per motivi inerenti alla quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono state soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- Un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nella quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era

attivo un impianto di irrigazione.

Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Alla fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nel caso di pozzi aziendali dal possesso all'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica del risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante-intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo
- comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS

di € 150.000,00;

- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti;
- per gli investimenti relativi all'irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L'aliquota di cui sopra è maggiorata di un ulteriore 20% sino al raggiungimento di aliquota massima pari al 70% nel caso di:

- giovani agricoltori, definiti al sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- investimenti collettivi e progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
- zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento 1305/2013;
- investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento 1305/2013.

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore ad Euro 500.000,00.

In ogni caso, nel rispetto del predetto limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale

di spesa;

- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche

finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di “progetto innovativo”.

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

R8: saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio

finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimenti collettivi si intendono interventi ad uso comune di più aziende che partecipano al progetto collettivo; ogni singola azienda partecipante per effetto del progetto migliora le proprie prestazioni e la propria sostenibilità globale.

Definizione di progetti integrati

Per “Progetto integrato” si intende la richiesta da parte di un unico soggetto di accedere a più misure del PSR.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT e dai fabbisogni di intervento emerge la necessità di valorizzare i comparti produttivi nell'ordine decrescente di seguito specificato:

olivicolo da olio, ortofrutticolo, zootecnico, vitivinicolo, florovivaistico, cerealicolo;

Inoltre, emerge l'esigenza di localizzare prioritariamente gli interventi nelle seguenti aree rurali e in funzione del comparto produttivo interessato:

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)

- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente (*):
- Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto florovivaistico in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

(*) Non pertinente in quanto nella zona interessata a questa operazione non ricadono Aree D.

Infine, si intende sostenere le aziende con una dimensione economica, espressa in Produzione Standard, di almeno 8.000 euro, dando priorità, attraverso i criteri di selezione, alle aziende con PS compresa tra 15.000 euro e 150.000 euro, in quanto tali aziende sono maggiormente suscettibili di incremento competitivo.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' possibile l'utilizzo di scarti di produzione e di sottoprodotti di origine esclusivamente agricola e/o forestale. Nel caso in cui detto impianto sia finalizzato principalmente alla produzione elettrica deve prevedere anche l'utilizzo e il reimpiego in azienda in misura non inferiore al 40% della fonte termica cogenerata nel processo